



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(di seguito Dipartimento)

e

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

(di seguito Tribunale)

e

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
REGGIO CALABRIA**

(di seguito Procura per i Minorenni)

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

(di seguito Procura distrettuale)

e

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

(di seguito Direzione Nazionale)

e

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE

(di seguito Libera)

e congiuntamente “Le Parti”

“Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali”

VISTI

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
- l’articolo 9 della Costituzione Italiana che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: “ Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO, i regolamenti e le direttive dell’Unione Europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell’Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 “Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni” (e succ.mod.);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (e succ. mod.) “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- Protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria del 21.3.2013;

- Protocollo tra gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, l'Azienda Sanitaria Provinciale, i Servizi Sociali del territorio e le Forze dell'ordine (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza), "volto ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari", siglato in data 8.02.2017;
- Protocollo d'intesa siglato tra il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e la rete di associazioni "Libera".
- Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di Scegliere", siglato a Reggio Calabria in data 1.7.2017.

CONSIDERATO CHE

- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia;
- nei contesti delinquenziali di tipo 'ndranghetistico della provincia di Reggio Calabria, la "famiglia" criminale coincide con quella biologica e l'indottrinamento malavitoso dei minorenni è radicata consuetudine, necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio;
- nei contesti indicati la "famiglia" assume un ruolo 'asfaltante' sulla struttura psichica dei suoi componenti, specie se minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle organizzazioni di stampo mafioso;
- occorre, pertanto, assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di tali "famiglie" e ai loro congiunti che dimostrino di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una nuova vita conforme ai principi costituzionali e della civile convivenza, anche senza assumere lo status di collaboratori o testimoni di giustizia;
- occorre assicurare una concreta alternativa di vita anche ai minorenni e ai relativi nuclei familiari che siano vittime della violenza mafiosa, quando non sussistono i presupposti normativi per l'ammissione alle speciali misure di protezione;
- in ossequio ai principi di cui agli artt. 2,3 e 31 Cost., è preciso compito dello Stato -e delle proprie diramazioni istituzionali - proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi;
- gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, in un'ottica di lettura a 'tutto tondo' del fenomeno di tipo 'ndranghetistico strutturato su base familiare (v. protocollo siglato in data 21.3.2013), hanno programmato un innovativo circuito comunicativo e delle prassi giudiziarie condivise, al fine di individuare una strategia educativo-culturale volta alla rimozione di un *modus vivendi* criminale, insito per 'vocazione' generazionale nelle famiglie considerate;
- la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso le misure previste dagli artt. 330 e ss. del codice civile e dall'art. 25 del R.D.L. 1934

- n.1404, diventa l'unica via possibile per offrire - nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio - delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle famiglie mafiose;
- l'efficacia di tali delicati provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei familiari coinvolti che, sradicati o meno dal territorio di provenienza, necessitano di uno specifico supporto psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici;
 - ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearli in base alle caratteristiche psicologiche e alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle specificità di inserimento e adattamento dello stesso;
 - la sola rete pubblica (socio-sanitaria e educativo-assistenziale) può, in alcuni casi specifici, non essere efficace nella realizzazione di interventi programmati dal tribunale per i minorenni che, per la peculiarità e complessità del fenomeno, necessitano di un diverso e più intenso approccio, da realizzarsi secondo una strategia mirata che preveda l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del privato sociale, su base nazionale;

PREMESSO CHE

il Dipartimento:

- assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni dei cittadini, nell'ottica di una formazione di alto e qualificato livello, funzionale allo sviluppo di una piena cittadinanza consapevole;
- ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti sociali e istituzionali per diffondere la cultura della tolleranza e del rispetto delle diversità etniche e religiose;
- promuove tale cultura anche tramite percorsi di formazione volti a diffondere la conoscenza dei principi della Costituzione tra le giovani generazioni;
- è impegnato a realizzare percorsi di educazione al rispetto e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni discriminatori;
- si impegna a promuovere l'educazione al rispetto delle diversità, attraverso percorsi formativi offerti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

Il Tribunale per i Minorenni:

- Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, specializzato e a composizione mista, formato da giudici professionali (c.d. togati) e da giudici onorari.
- Il T.M. ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte di Appello ed esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (v. art. 3, comma 1, Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991, che ha statuito: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*).
- in materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto

anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità d'intendere e di volere (art. 97 c.p.).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni:

- esercita l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, e richiede al tribunale per i minorenni i provvedimenti di potestà ex art. 330 e ss. del codice civile e le misure amministrative ai sensi del R.D.I. 1404/1934.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria:

- attiva circuiti comunicativi e sinergie operative con gli uffici giudiziari minorili segnalando, in virtù del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013 tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, tutte le situazioni di pregiudizio riguardanti i minorenni e i loro familiari appartenenti a contesti familiari degradati di tipo 'ndranghetistico o che siano vittime di tale sistema.

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:

- esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo, svolgendo un ruolo di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagini e di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni; provvede, tra l'altro, ai fini del coordinamento investigativo e alla repressione dei reati, all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, anche in funzione di stimolo di prassi giudiziarie e circuiti comunicativi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile legato ai contesti delinquenti sopra indicati.

Libera:

- è l'associazione di promozione sociale che - nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia - raccoglie oggi oltre 1.600 realtà nazionali e locali, gruppi, scuole, movimenti di base, presidi e coordinamenti, impegnati territorialmente per costruire percorsi di educazione alla legalità democratica e di formazione del cittadino;
- ha tra i suoi impegni concreti: l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, la costruzione di percorsi di didattica e ricerca nelle università, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura e antiracket, i progetti per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la memoria delle vittime delle mafie, il coordinamento dei familiari delle vittime; - è impegnata (sul territorio e a livello nazionale) in azioni volte alla promozione della cultura della legalità e di prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, in azioni di sostegno alle istituzioni democratiche e in iniziative che favoriscano la partecipazione alla vita democratica;
- persegue gli obiettivi istituzionali attraverso l'organizzazione di attività permanenti che coinvolgono insegnanti e studenti in tutta Italia, attraverso corsi di aggiornamento per i

docenti, interventi con gli studenti, promozione di convegni, elaborazione, produzione e diffusione di materiale didattico, gemellaggi, attivazione di progetti dell'Unione Europea attinenti alle tematiche della cittadinanza e della democrazia, creazione di reti di scuole;

- ritiene che un obiettivo primario di sostegno all'autonomia della scuola debba essere quello di favorire l'integrazione nel territorio tra scuola ed enti pubblici e del privato sociale, nel quadro di un sistema formativo integrato Stato-Regione per una diffusione capillare dell'educazione alla cittadinanza; – intende attivare iniziative mirate a promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzando l'apprendimento non formale e informale con l'obiettivo prioritario di favorire la costruzione di spazi sociali di crescita umana, civile e professionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

(Obiettivi generali)

Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di criminalità organizzata della provincia di Reggio Calabria, ai minori e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss.c.c. e 25 del RDL 1934 n. 1404) del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita.

Fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che - autori o vittime di reati - desiderino affrancarsi dalle logiche criminali della 'ndrangheta, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

Le parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a definire un programma atto a:

- garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni compressi dall'educazione malavitosa e a operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei condizionamenti della "famiglia" e del gruppo;
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l'autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l'offerta di esperienze e opportunità formative/lavorative che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;

- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori che siano in grado di operare in ambito nazionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne e agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi – al seguito dei loro figli - dal contesto 'ndranghetistico, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di collaboratore o testimone di giustizia;
- creare circuiti comunicativi tra uffici giudiziari e di polizia giudiziaria – anche su base nazionale – con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori e ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione Calabria.

Art. 4

(Comitato Tecnico - Scientifico)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo di Intesa e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è costituito con apposito decreto presso il Dipartimento, un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico, composto da 1 rappresentante per ciascuna delle Parti. È prevista la costituzione di una Segreteria tecnica del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato, nello specifico, svolgerà le seguenti funzioni:

- approvazione del piano annuale delle attività e ne cura la realizzazione;
- predisposizione degli aspetti gestionali e organizzativi, al monitoraggio, la valutazione e il controllo delle iniziative previste dal presente Protocollo;
- valutazione dell'opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- adempimento di ogni altra attività utile per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Alle riunioni del Comitato, possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per gli eventuali oneri da sostenere ai fini dell'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo si farà riferimento agli ordinari e rispettivi stanziamenti di bilancio annuali, senza ulteriore aggravio.

Art. 5

(Gestione e Organizzazione)

Il Dipartimento in accordo con le Parti, cura la costituzione del Comitato di cui all'Art.4 del presente Protocollo d'Intesa, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e le iniziative intraprese.

Art. 6

(Modalità di diffusione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e periferiche dei contenuti del presente Protocollo d'intesa, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate.


Art. 7
(Durata)

La presente intesa ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo automatico. Le Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo con le modalità seguite per la stipula.

Roma - 2 FEB. 2018

**LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ**


Maria Elena Boschi



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI REGGIO CALABRIA**

Il Presidente

Roberto Di Bella



**DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
E ANTITERRORISMO**

Il Procuratore Nazionale


Federico Cafiero De Raho



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA**

Il Procuratore della Repubblica

Giuseppina Latella



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA**

Il Procuratore della Repubblica FF

Gaetano Calogero Paci



ASSOCIAZIONE LIBERA

Il Presidente

Luigi Ciotti

